STUDIO LEGALE FOGAGNOLO

www.studiolegalefogagnolo.it

Via Richelmy n. 24 - 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353

Partita I.V.A. 07532100018

Le problematiche legate all'entrata in vigore del nuovo Canone patrimoniale unico, in sostituzione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P.

Tra i tanti problemi che le Amministrazioni locali si trovano ad affrontare in questi ultimi giorni del 2020, caratterizzata da una situazione emergenziale che incide profondamente sulla normale operatività degli uffici, regna sovrana in materia tributaria, eterna *via crucis* per i Comuni, l'incertezza sulla sorte dell'entrata destinata a sostituire i cd. *tributi minori*.

È già passato un anno da quando la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) aveva previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. sarebbero state sostituite dal nuovo Canone patrimoniale unico sulla pubblicità, ma –a pochi giorni dal decollo della nuova entrata –i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe (che dovrebbero garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità) e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, tanto da far pensare per l'ennesima volta che un rinvio all'ultima ora dell'entrata in vigore del nuovo canone si renda inevitabile.

Per non vanificare gli sforzi compiuti dai Comuni che negli ultimi mesi hanno predisposto tutti gli atti necessari per garantire l'immediata applicazione del nuovo canone, sarebbe peraltro opportuno che il Legislatore, anziché disporre il semplice rinvio dell'entrata in vigore del nuovo canone, rimettesse ai Comuni la scelta sulla sua immediata introduzione, in conformità alla logica che ha da sempre ispirato la sostituzione dei tributi minori con i rispettivi canoni, che garantirebbe altresì una transizione più semplice verso la nuova entrata anche in relazione ai contratti di gestione stipulati con concessionari esterni, considerato che il nuovo canone renderà necessario sostituire i contratti in essere (che potrebbero avere scadenze e termini applicativi differenti) con un solo affidamento, a fronte dell'unificazione dell'entrata.

In questo quadro di incertezza, un ulteriore problema determinato dall'applicazione del nuovo canone è altresì legato al fatto che – a differenza di quanto succede nell'IMU e nella TARI, chiamati alla cassa in termini specifici individuati dalla normativa o dal regolamento comunale, ma mai comunque nell'immediatezza dell'inizio dell'anno – nel caso delle occupazioni temporanee del suolo pubblico e della pubblicità non annuale, il tributo deve essere pagato al momento del rilascio della concessione/autorizzazione, per cui appare necessario che il Comune sia in grado di definire gli importi dovuti già a decorrere dal 1° gennaio.

Per fare fronte a tale esigenza, l'A.N.C.I. ha evidenziato che i Comuni avrebbero dovuto approvare il regolamento del nuovo canone entro il 31 dicembre 2020, parallelamente alla definizione delle relative tariffe, così da garantire l'immediata operatività dell'entrata.

Nell'attuale quadro di incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo canone unico, appare peraltro evidente che l'approvazione immediata del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di rinvio all'ultimo momento della sua entrata in vigore, di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021.

In questa situazione di incertezza, appare necessario che i Comuni che abbiano previsto di approvare comunque il regolamento del canone patrimoniale entro il 31 dicembre 2020 provvedano a specificare che l'adozione di tale atto di natura regolamentare non comporterà – nel caso in cui dovesse essere prorogata l'entrata in vigore del nuovo canone – l'abrogazione dei precedenti regolamenti adottati, al fine di non ingenerare un vuoto normativo in materia, fermo restando che – stante l'attuale scadenza al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che molto probabilmente slitterà ulteriormente quanto meno al 28 febbraio 2021 – il regolamento potrebbe in realtà essere adottato senza problemi anche nel mese di gennaio 2021, in attesa di verificare se il canone entrerà effettivamente in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno.

L'esigenza immediata per l'ufficio o per il concessionario tenuto ad applicare la nuova entrata sarebbe infatti più che altro quella di avere disponibili le tariffe della nuova entrata, in relazione alle quali appare peraltro evidente che – per garantire l'invarianza di gettito che costituisce una delle premesse dell'entrata in vigore del nuovo canone – i Comuni dovranno effettuare una simulazione degli effetti economici derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe, che costituisce un'attività complessa e costosa, che molti Enti effettueranno quindi solo una volta che vi sarà certezza della decorrenza 2021 della nuova entrata.

La mancata approvazione delle tariffe della nuova entrata prima del 31 dicembre 2020 comporterà quindi un problema nel momento in cui – se dovesse essere confermata l'entrata in vigore del canone dal 2021 – dovranno essere determinati gli importi dovuti dagli utenti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In tale ipotesi, si ritiene che il Comune che non abbia ancora definito le nuove tariffe dovrà svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio quanto meno al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune potrebbe non essere ancora in possesso;
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrà decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporne l'entrata in vigore su base volontaria si ritiene che l'ufficio competente

non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe, ove dovesse esserne disposta la decorrenza dal 1° gennaio 2021, come sarebbe necessario prevedere nel caso in cui l'entrata in vigore del nuovo canone non fosse rimessa alla facoltà decisionale del singolo Comune.

Sotto quest'ultimo profilo, si ritiene che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità dovrà essere confermata nell'ambito di una specifica delibera di Giunta da approvare entro la fine dell'anno, in cui dovrà essere evidenziato che l'applicazione di tali tariffe avverrà al solo fine di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti – con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, per evitare contestazioni da parte dei contribuenti in merito all'applicazione di tariffe relative ad entrate nel frattempo abrogate –, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe dovrebbe conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune.

Ivrea, lì 21 dicembre 2020

Avv. Maurizio Fogagnolo